

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 07623/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7623 del 2023, proposto da Filomena Ditella, rappresentato e difeso dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari, Istituto di Istruzione Superiore Pietro Sette Santeramo in Colle, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione Generale per il personale Scolastico, Dott. Filippo Serra, Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Dott. Stefano Versari, Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la Provincia di Bari,

Ambito Territoriale Provinciale di Bari, Dott.Ssa Giuseppina Lotito, Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Pietro Sette” di Santeramo in Colle, Dott. Giovanni Mariani, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Francesco Chierico, Domenica Burdo, Vito Nicola Cantacessi, Gaetano Procacci, Bibiana Carvani, Paolo Varvara, Antonio Calo', Adriana Zonno, Valentina Sannicandro, Enrica Olita, Giovanni Di Liddo, Savino Massaro, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione cautelare,

1) del decreto prot. n. 9082 VII.1 del 21/12/2022, avente ad oggetto “Depennamento da GPS 2^ fascia – Graduatorie di Istituto 3^ fascia - cl. di concorso A026 – A027 personale docente scuola secondaria di II grado. Rettifica del punteggio per le cl. di concorso A020–A037-A047GPS2^ fascia-Graduatorie di Istituto 3^ fascia personale docente scuola secondaria di II grado cl. di concorso A060GPS 2^ fascia- Graduatorie di Istituto 3^ fascia personale docente scuola secondaria di I grado– biennio 2022/23–2023/24–Prof.ssa Ditella Filomena C.F. DTLFMN70E58L418A”, a firma dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Pietro Sette” di Santeramo in Colle, in persona del dirigente scolastico p.t. dott. Giovanni Mariani, nella parte in cui è stato disposto il depennamento ed il decurtamento del punteggio della ricorrente, nei limiti dell’interesse;

2) della nota prot. n. 9083 VII.1 del 21/12/2022, tramite cui l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Pietro Sette” di Santeramo in Colle ha trasmesso in allegato il predetto decreto prot. 9082 VII.1 di depennamento e decurtamento riferito alla prof.ssa Ditella Filomena;

3) del provvedimento prot. n. 8138 VII. 1 del 23/11/2022, a firma dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Pietro Sette” di Santeramo in Colle, avente ad oggetto “Comunicazione avvio del procedimento di depennamento cl. di concorso A026 – A027 GPS 2^ fascia - Graduatorie di Istituto 3^ fascia personale docente scuola secondaria di II grado – biennio 2022/23 – 2023/24 – Prof.ssa Ditella

Filomena C.F. DTLFMN70E58L418A – artt. 7 e seguenti legge n. 241/1990”, ove inteso in senso lesivo per la parte ricorrente;

4) del provvedimento prot. n. 2552 del 06/03/2023, a firma dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Pietro Sette” di Santeramo in Colle, avente ad oggetto “Riscontro Impugnazione”, in risposta all’istanza della ricorrente, nella parte in cui conferma il gravato provvedimento di depennamento e decurtamento della ricorrente;

5) del decreto n. 2333 del 30/01/2023, a firma dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la provincia di Bari, avente ad oggetto la convalida dell’esclusione della ricorrente, a seguito del gravato decreto prot. n. 9082 VII.1 del 21/12/2022;

6) del decreto n. 4042 del 14/02/2023, a firma dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la provincia di Bari, avente ad oggetto la convalida della rettifica dei punteggi per le classi di concorso A020, A037 e A047, a seguito del gravato decreto prot. n. 9082 VII.1 del 21/12/2022;

7) del decreto n. 4040 del 14/02/2023, a firma dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la provincia di Bari, avente ad oggetto la convalida della rettifica del punteggio per la classe di concorso A060, a seguito del gravato decreto prot. n. 9082 VII.1 del 21/12/2022;

8) nonché di ogni altro ed eventuale provvedimento di decurtamento del punteggio della ricorrente e/o depennamento, a firma delle amministrazioni resistenti, se inteso in senso lesivo per la parte ricorrente;

9) ove occorra, se inteso in senso lesivo del D.P.R. n. 19/2016, avente ad oggetto il riordino delle classi di concorso, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento” , a firma del Ministero dell’Istruzione, tra cui i pedissequi allegati e note, comprese le allegate tabelle di riordino, ivi compresa dunque la tabella A allegata al predetto decreto, per quanto concerne la classe di concorso di interesse

del ricorrente;

10) ove occorra del D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, a firma del Ministero dell'Istruzione, recante "Testo Coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica", ivi compresi i pedissequi allegati e note, tra cui la tabella A e le gravate Tabelle sulle classi di concorso allegate al predetto decreto, nei limiti dell'interesse;

11) del D.M. n. 354 del 10 agosto 1998, recante "Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazioni di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed alte procedure", a firma del Ministero dell'Istruzione, comprese pedissegue note ed allegati, ed ivi comprese le allegate tabelle degli ambiti disciplinari concorsuali, nei limiti dell'interesse della parte ricorrente ed ove occorra;

12) ove occorra del D.M. n. 259 del 09/05/2017, recante "Decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso" a firma del Ministro dell'Istruzione, ivi compresa la tabella A e le gravate tabelle relative alle classi di concorso di interesse;

13) ove occorra del D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005, a firma del Ministero dell'Istruzione, con cui sono state individuate le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle lauree previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini dell'accesso all'insegnamento, ivi comprese le relative tabelle nei limiti dell'interesse;

14) ove occorra della nota ministeriale prot. n. AOODPIT/1290 del 22/07/2020;

15) se inteso in senso lesivo, del decreto di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Bari n. 16593/2022, a firma dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la provincia di Bari, avente ad oggetto "pubblicazione Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) Personale docente ed educativo – aa. ss. 2022/23 e 2023/24", con il quale venivano pubblicate le GPS di Bari per la fascia e classi di concorso di interesse della

ricorrente;

16) se inteso in senso lesivo, del decreto di rettifica delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Bari n. 20847/2022, a firma dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la provincia di Bari, avente ad oggetto "Ri-pubblicazione Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) Personale docente ed educativo – aa. ss. 2022/23 e 2023/24", con il quale venivano ripubblicate le GPS di Bari per la fascia e classi di concorso di interesse della ricorrente, nei limiti dell'interesse;

17) nonché di ogni eventuale ed altra graduatoria nei limiti dell'interesse e per le classi e fasce della ricorrente e di ogni eventuale decreto di approvazione;

18) nonché ove esistente e se ritenuto lesivo, di ogni altro atto, anche non conosciuto, se inteso nel senso di escludere la ricorrente dalle classi di concorso di proprio interesse;

19) nonché ove occorra dell'Ordinanza ministeriale n. 112/2022, a firma del Ministero dell'Istruzione, avente ad oggetto "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo", ivi compreso l'art. 8, co. 5, e l'art. 6, co. 4, secondo cui "gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo", nonché di ogni eventuale pedissequo allegato comprese le tabelle dei titoli denominate tabelle A (da A1 a A010);

20) nonché ove occorra dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, avente ad oggetto "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di

conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo “, a firma del Ministero dell’Istruzione p.t., nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato, ivi comprese le eventuali tabelle;

21) nonché del DM n. 249 del 2010 avente ad oggetto: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», a firma del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e successive modifiche ed integrazioni e di tutti gli atti ad esso presupposti, e del dm n. 81/2013, a firma del Ministero dell’Istruzione, ed avente ad oggetto la modifica del predetto decreto dm n. 249/2010, se inteso in senso lesivo;

22) del DM. 131 del 13 giugno 2007, a firma del Ministero della Pubblica Istruzione, ed avente ad oggetto “Regolamento supplenze docenti”, ivi compresi eventuali e pedissequi allegati e note;

23) ove occorra delle Graduatorie per le classi di concorso e fascia di interesse, relative al biennio precedente ed in corso, se intese in senso lesivo ed ivi compresi i gravati decreti di approvazione, nei limiti dell’interesse;

24) ove occorra del DM n. 509/99 a firma del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, avente ad oggetto “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”, nonché delle tabelle allegate, comprese quelle di equiparazione tra le classi di interesse;

25) ove occorra del DM n. 270/2004, a firma del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, avente ad oggetto Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e delle relative tabelle se lesive;

26) del decreto di convalida dei punteggi per le classi di concorso di interesse del ricorrente;

27) del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 giugno

2015, n. 326, recante “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”, come modificato dal gravato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666;

28) del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374 avente ad oggetto l’aggiornamento delle graduatorie;

29) ove occorra delle proposte di esclusione formulate dalle Istituzioni scolastiche con i relativi decreti, acquisiti nel SIDI e conservati agli atti di quest’Ufficio e/o le segnalazioni pervenute dagli interessati;

30) delle Note M.I. n. 1290 del 22-07-2020, n. 1550 del 04-09-2020, n. 162 del 02-02-2021, la Nota del Ministero dell’Istruzione (M.I.) prot. N. 28597 del 29/07/2022 recante “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.” con riferimento all’a.s. 2022/2023;

31) di ogni altra nota se intesa in senso escludente per la classe di concorso di interesse; e di ogni eventuale altro atto escludente anche non conosciuto;

32) del Decreto dipartimentale del 21 luglio 2020 n. 858 -Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22;

33) nonché ove occorra, se inteso in senso lesivo, del DM. n. 201/2020 avente ad oggetto “Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”, a firma del Ministero dell’istruzione e del Merito, nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato, ivi comprese le tabelle, tra cui in particolare la Tabella D;

34) nonché ove occorra, se inteso in senso lesivo, del DM. n. 93/2016 avente ad oggetto “*Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle*

procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento”, a firma del MIUR;

35) nonché ove occorra del Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, ivi compresi eventuali tabelle ed allegati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari e di Istituto di Istruzione Superiore Pietro Sette Santeramo in Colle;

Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che il Collegio ha rilevato d'ufficio possibili profili di inammissibilità del gravame che ritiene debbano essere sottoposti al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, co. 3, c.p.a.;
- che un primo profilo riguarda il possibile difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto la controversia appare rientrare nella sfera di conoscibilità del giudice ordinario con funzioni di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63, co. 1, del d.lgs. n. 165/2001, anche tenuto conto dei precedenti di questa sezione (sentenze 8 maggio 2023, n. 7689; 31 marzo 2023, n. 5516; 24 febbraio 2023, n. 3188) e delle superiori corti (Cass., Sez. Un., n. 10538 del 19 aprile 2023, n. 22693 del 20 luglio 2022 e Cons. Stato, Sez. VII, sent. nn. 1461/2022);
- che ciò varrebbe in particolare con riguardo alla domanda di annullamento del

decreto di esclusione dalle GPS (oltre che della proposta stessa), trattandosi di atti adottati dalla p.a. in qualità di datore di lavoro a fronte di asseriti diritti ad essere inseriti nelle predette graduatorie che, se sussistenti, discendono da precisi presupposti normativi, che escludono in casi del genere l'esercizio di potere pubblico, con conseguente giurisdizione ordinaria in materia;

- avuto riguardo all'impugnazione degli atti generali, che sono il presupposto dell'atto di esclusione gravato in via principale, appare sussistere un profilo di tardività che del pari si sottopone alle parti ai sensi dell'art. 73, co. 3, c.p.a.. L'inidoneità del titolo posseduto dal ricorrente ai fini dell'accesso all'insegnamento appare infatti derivare, in via diretta, da quanto disposto dalla Tabella A allegata al d.P.R. n. 19/2016, richiamata dall'ordinanza ministeriale n. 112/2022, con cui il Ministero ha disposto la formazione delle GPS per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;

- se è vero che l'impugnazione di tali atti ricade nell'ambito della giurisdizione amministrativa, la stessa è tuttavia sottoposta ai termini decadenziali di cui all'art. 29 c.p.a. che non appaiono nel caso di specie essere stati rispettati. In tali casi il termine di impugnazione non può essere posticipato al momento in cui l'amministrazione ha adottato l'atto di esclusione, posto che la lesione all'interesse del ricorrente diviene attuale al momento dell'adozione delle ordinanze ministeriali di formazione delle graduatorie, ed essendo il successivo atto di esclusione vincolato e non conoscibile dal giudice amministrativo e dal rito che lo stesso deve celebrare (cfr. sent. n. 7689/2023, cit., che indica come il ricorrente, incorso in decadenza nell'impugnativa immediata dell'ordinanza ministeriale, avrebbe dovuto incardinare la controversia davanti al giudice ordinario, per accertare il suo diritto all'inserimento nelle graduatorie, previa disapplicazione incidentale dell'atto amministrativo e del regolamento ritenuti lesivi);

ritenuto, pertanto, di dover concedere alle parti un termine pari a 15 (quindici) giorni per produrre memorie in merito ai profili sopra illustrati;

ritenuto inoltre necessario procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso di interesse per la parte ricorrente;

ritenuti sussistenti i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

1) assegna alle parti un termine pari a 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, se più breve, per presentare memorie;

2) dispone l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione;

Rinvia alla camera di consiglio del giorno 18 luglio 2023 per il prosieguo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Giovanni Caputi, Referendario

Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Ciro Daniele Piro

IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO